Regione Liguria Legge regionale 27 agosto 1992 n. 21 "Interventi a tutela delle popolazioni zingare e nomadi"

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta promulga la seguente legge regionale:

Art. 1 - Principi e finalità generali

1. La Regione Liguria tutela la cultura e l'identità delle minoranze etniche zingare e nomadi. A tal fine detta norme per favorire il diritto al nomadismo ed alla stanzialità sul territorio regionale, il diritto a fruire dei servizi pubblici, i diritti all'attività lavorativa, alla formazione e sviluppo dell'istruzione scolastica e professionale.

2. Destinatari delle norme di cui alla presente legge sono gli zingari di cittadinanza italiana e quelli di cittadinanza straniera o apolidi nel rispetto delle norme vigenti in materia di soggiorno in Italia.

Art. 2 - Forme di intervento

1. Le finalità di cui al precedente articolo sono perseguite attraverso:

a) erogazione di contributi ai Comuni, singoli o associati, e Comunità Montane per la realizzazione, gestione e manutenzione di campi di sosta appositamente attrezzati e di campi di transito;

b) predisposizione di programmi di intervento, di concerto con gli enti di cui al punto a), per ga-

rantire ai nomadi tutela sociale ed assistenza sanitaria pari a quella della popolazione ligure;

c) iniziative di sostegno dell'attività di artigianato e di commercio di prodotti tipici dei nomadi;

d) erogazione di contributi per il supporto ad iniziative di istruzione con particolare riguardo ai bambini in età scolare, alle Province, ai Comuni, singoli o associati, alle Comunità Montane, agli enti gestori di attività di formazione professionale e alle associazioni di volontariato ai sensi della legge regionale 28 maggio 1992 n. 15;

e) predisposizione, preferibilmente d'intesa con le Regioni limitrofe, di programmi di corsi di formazione professionale per attività artigianali tipiche delle minoranze etniche nomadi nonché di progetti

di riconversione professionale;

f) agevolazioni per il reperimento della casa da parte degli appartenenti alle popolazioni nomadi che preferiscano adottare la vita sedentaria.

Art. 3 - Campi di sosta

1. Il campo di sosta deve avere una superficie non superiore ai mq. 2510 e deve essere ubicato in modo da consentire agevole accesso ai servizi pubblici, con particolare riguardo alle scuole dell'obbligo e alle sedi di vita associata.

Pace, diritti dell'uomo, diritti dei popoli, anno VII, numero 1, 1993 (1994)

- 2. Ogni nucleo familiare deve avere a disposizione uno spazio adeguato alla propria consistenza e comunque non inferiore a 100 mg.
- 3. Il campo di sosta deve essere dotato delle seguenti indispensabili attrezzature: servizi igienici, docce, fontana e lavatoio, illuminazione pubblica, impianto per l'allacciamento all'energia elettrica ad uso privato, area di giochi per bambini, spazi coperti per soggiorno-laboratorio e per servizi di assistenza sociale e ambulatoriale.
- 4. Alle persone dimoranti nel campo devono essere garantite, a cura dell'Unità sanitaria competente per territorio, la vigilanza e la assistenza sanitaria.
- 5. L'area da adibire a campo di sosta deve essere qualificata "zona per attrezzature speciali di uso pubblico" (zona F di cui all'articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968 n, 1444). Qualora il Comune intenda adibire a tale scopo area con diversa classificazione, si rende necessaria l'approvazione di apposita motivata variante allo strumento urbanistico generale, nella quale si devono rispettare i criteri indicati nei commi precedenti.
- 6. I Comuni, singoli o associati, e le Comunità Montane adottano un regolamento per la gestione dei campi che preveda tra l'altro:
- a) le forme di registrazione delle presenze nonché di gestione del campo di sosta anche con la partecipazione diretta di rappresentanti dei nomadi;

b) la misura di contributi da parte degli utenti alle spese di gestione;

c) le sanzioni, fino all'allontanamento dal campo, in caso di mancata frequenza scolastica da parte degli obbligati;

d) l'eventuale durata massima di soggiorno nel campo.

- 7. Il campo di sosta viene considerato a tutti gli effetti il domicilio dei nomadi ivi dimoranti.
- 8. La permanenza nei campi di sosta è consentita a coloro che intendono fermarsi per oltre trenta giorni.

Art. 4 - Campi di transito

- 1. Il campo di transito è istituito per coloro che richiedano una sosta temporanea.
- 2. La permanenza nel campo di transito può durare fino ad un massimo di giorni trenta salvi i casi di ricovero ospedaliero o di altre gravi e comprovate ragioni di forza maggiore.
- 3. I Comuni, singoli o associati, e le Comunità Montane disciplinano il funzionamento dei campi di transito.

Art. 5 - Diritto allo studio

- 1. In applicazione della legge regionale 20 maggio 1980 n. 23, concernente il diritto allo studio, i Comuni singoli o associati garantiscono l'accesso e la frequenza alla scuola dei bambini nomadi in età scolare, ricercando la collaborazione con le competenti autorità scolastiche e con gli organi collegiali scolastici.
- 2. I Comuni, singoli o associati, avvalendosi anche di associazioni di volontariato, favoriscono iniziative per il compimento dell'obbligo scolastico e di educazione permanente per i nomadi adulti, in forme compatibili con la loro cultura.

Art. 6 - Attività di lavoro

- 1. Nell'ambito di quanto previsto dalla legislazione regionale, vengono realizzate iniziative di sostegno del lavoro e dell'artigianato di produzione tipica dei nomadi, nonché iniziative di ausilio per l'espletamento delle procedure amministrative necessarie per l'esercizio di attività commerciali.
- 2. I Comuni, singoli o associati e le Comunità montane, nonché gli enti pubblici e privati operanti nel campo della cooperazione e promozione presentano alla Giunta regionale progetti annuali o poliennali con le finalità di cui al precedente comma.

Art. 7 - Formazione professionale

1. La Regione nonché gli Enti gestori di attività di formazione professionale realizzano corsi di formazione alle professioni per i nomadi finalizzate al recupero di tradizioni artigianali dei medesimi.

Documentazione

2. La Regione Liguria, preferibilmente d'intesa con una o più Regioni limitrofe, predispone piani biennali di corsi di formazione professionale e di interventi di sostegno per la valorizzazione delle attività artigianali tipiche della cultura nomade e per la loro commercializzazione, nonché per la riconversione professionale di attività obsolete.

Art. 8 - Interventi di assistenza sociale e sanitaria

- 1. Gli interventi di assistenza sociale sono attuati a favore dei nomadi da parte dei Comuni, singoli o associati, e delle Associazioni di volontariato secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 6 giugno 1988 n. 21 e successive modifiche.
- 2. I nomadi cittadini italiani residenti fruiscono delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, nonché di tutte le prestazioni sanitarie garantite agli altri cittadini.
- 3. I nomadi non aventi la cittadinanza italiana e gli apolidi hanno diritto a fruire delle prestazioni sanitarie nei limiti e con le modalità stabilite dallo Stato ai sensi della lettera a) dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 e successive modificazioni concernente l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 9 - Accesso alla casa

1. Sulla base della legislazione vigente e delle specifiche misure ed interventi previsti dalla CEE e dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa, i Comuni, d'intesa con le associazioni di tutela dei nomadi e le comunità interessate, adottano interventi finalizzati all'accesso alla casa dei nomadi che preferiscano scegliere la vita sedentaria.

Art. 10 - Comitato per la tutela delle popolazioni nomadi

- 1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge è istituito il Comitato per la tutela delle popolazioni nomadi così composto:
 - a) il difensore civico di cui alla legge regionale 5 agosto 1986 n. 17 che lo presiede;
- b) dirigenti regionali rispettivamente designati dagli assessori regionali competenti in materia di servizi sociali, sanità, formazione professionale ed artigianato ovvero da loro delegati;
- c) due membri designati dalla Sezione ligure dell'ANCI regionale ovvero, in mancanza di designazione, da due Sindaci di Comune capoluogo di provincia o da loro delegati;
- d) quattro membri designati dall'Opera Nomadi e dall'Associazione Italiana Zingari Oggi, due dei quali rappresentanti delle popolazioni nomadi.
- 2. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale entro novanta giorni dall'inizio di ogni legislatura e durano in carica fino alla nomina del nuovo Comitato nella legislatura successiva.
 - 3. Il Comitato ha sede presso l'assessorato competente in materia di servizio sociali.
 - 4. Il Comitato ha il compito di:
- a) studiare le condizioni di vita e di lavoro dei nomadi ed il loro inserimento nella vita economica e sociale della Regione formulando proposte per la predisposizione di programmi di cui all'articolo 7;
- b) proporre soluzioni ai competenti organi ed enti in relazione ai vari problemi che al Comitato vengano prospettati o di cui comunque sia informato, in relazione alla presenza di gruppi nomadi sul territorio regionale;
- c) promuovere forme di consultazione con le comunità nomadi presenti sul territorio regionale e programmi di informazione sui servizi pubblici esistenti e di ausilio per l'espletamento delle procedure amministrative necessarie per il pieno godimento dei diritti al lavoro, alla salute, all'istruzione e alla sicurezza sociale:
- d) formulare proposte od esprimere pareri agli organi competenti per l'effettivo esercizio da parte dei nomadi dei diritti civili e politici.
 - 5. Il Comitato trasmette annualmente al Consiglio regionale una relazione sulla propria attività.

Art. 11 - Domande di contributo e procedure di riparto

1. Ai fini dell'assegnazione dei contributi i soggetti interessati devono presentare la relativa domanda entro il 31 marzo di ogni anno.

Documentazione

- 2. Alla domanda deve essere allegato, in quanto ad essa riferito:
- a) il progetto del campo di sosta di cui all'articolo 3, con preventivo di spesa;
- b) il progetto del campo di transito di cui all'articolo 4 con preventivo di spesa;
- c) il preventivo della spesa annuale relativa alla gestione e manutenzione del campo di sosta;
- d) progetto/progetti di scolarizzazione, istruzione, formazione professionale, con annesso preventivo di spesa:
- e) per i progetti di cui all'articolo 6 gli enti interessati devono produrre un programma di massima relativamente all'azione pluriennale e un progetto dettagliato con relativo preventivo di spesa per l'anno in questione.
- 3. Entro il 30 giugno, la Giunta, acquisito il parere del Comitato previsto dall'articolo 10, delibera il programma di riparto dei contributi sentita la competente Commissione consiliare.

Art. 12 - Procedure di erogazione

- 1. L'erogazione dei singoli contributi è disposta in unica soluzione con deliberazione della Giunta regionale sulla base:
- a) per le opere di cui ai punti a) e b) dell'articolo 11 della contabilità finale e della documentazione delle spese sostenute anche in economia e di un'attestazione della regolare esecuzione dei lavori rilasciata dal competente ufficio comunale;
- b) per le altre attività e iniziative di cui alla presente legge dettagliata relazione conclusiva da redigersi di anno in anno, relativa alle attività svolte in materia dell'ente interessato.
- 2. La Giunta può prevedere una corresponsione in via preventiva fino al 60 per cento del contributo ammesso, con corresponsione del saldo a consuntivo.
- 3. Il mancato invio della documentazione di spesa e della relazione conclusiva comporta la decadenza del contributo assegnato ed il recupero delle somme erogate dalla Regione, nonché l'esclusione dai finanziamenti per i due anni successivi.

Art. 13 - Norma finanziaria

- 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante il prelevamento di lire 400.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9520 "Fondo occorrente per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo" e di lire 10.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9570 "Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1992 e l'istituzione nel medesimo stato di previsione dei singoli capitoli:
- 5940 "Contributi a Comuni, singoli o associati, Comunità Montane, enti pubblici e associazioni di volontariato per iniziative dirette a favorire l'istruzione, la formazione professionale e le attività artigiane dei nomadi" con lo stanziamento di lire 50.000.000 in termini di competenza e di cassa;
- 5945 "Contributi a Comuni, singoli o associati e Comunità montane per la realizzazione, la gestione e la manutenzione di campi di sosta" con lo stanziamento di lire 335.000.000 in termini di competenza e di cassa;
- 5950 "Spese per l'organizzazione di corsi professionali e di programmi di sostegno alle attività lavorative ed artigianali dei nomadi" con lo stanziamento di lire 25.000.000 in termini di competenza e di cassa.
 - 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 14 - Norma transitoria

1. Per l'esercizio 1992 il termine di cui all'articolo 11, comma primo, è stabilito al 31 ottobre 1992 e quello di cui allo stesso articolo, comma terzo, al 31 dicembre 1992.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.